



SALERNO 18/01/2019

D.L. 119/2018 e L. di Bilancio 2019  
Scenario tributario

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### SOGGETTI DESTINATARI

**Tutti i titolari di partita IVA per le operazioni:**

- **Business to Business (B2B)**
- **Business to Consumer (B2C)**

### SOGGETTI ESONERATI

- **Contribuenti minimi (c.d. regime di vantaggio, art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011)**
- **Contribuenti forfetari (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014)**
- **Piccoli produttori agricoli (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/72)**
- **Associazioni sportive senza scopo di lucro (artt. 1 e 2, L. 398/1991) che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### IL SISTEMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

**1**

**GENERAZIONE  
della fattura in  
FORMATO .XML**

**CON SOFTWARE  
PRIVATI O CON I  
SERVIZI FORNITI  
DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE**

**2**

**TRASMISSIONE  
della fattura  
La fattura deve  
essere EMESSA E  
RICEVUTA**

**SOLO  
ATTRAVERSO il  
Sistema Di  
Interscambio  
(SDI)**

**3**

**RICEZIONE della  
fattura da parte  
del  
CESSIONARIO /  
COMMITTENTE**

**CON SOFTWARE  
PRIVATI O CON I  
SERVIZI FORNITI  
DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE**

**4**

**ARCHIVIAZIONE  
DELLA FATTURA  
ELETTRONICA**

**CON SERVIZI  
FORNITI DA  
PRIVATI O  
DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I SOFTWARE

<b>1</b>	<b>SERVIZI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>«FATTURE E CORRISPETTIVI»</b>	<b>NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET</b>
		<b>APP Fatturæ PER TABLET E SMARTPHONE</b>	
		<b>SOFTWARE SCARICABILE SU PC</b>	
<b>2</b>	<b>SERVIZI OFFERTI DA PRIVATI</b>	<b>SOFTWARE CHE GENERANO LE FATTURE E POSSONO COLLEGARSI ALLO SDI</b>	<b>NON OCCORRE CONNESSIONE INTERNET</b>

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

<b>1</b>	<b>CARICAMENTO DATI DEL FORNITORE / EMITTENTE</b>	<b>SI FA SOLO LA PRIMA VOLTA POI NON SERVE PIÙ PERCHÉ RIMANGONO MEMORIZZATI</b>	
<b>2</b>	<b>CARICAMENTO DATI DEL CLIENTE</b>	<b>ANCHE QUESTI DATI POSSONO ESSERE MEMORIZZATI PER FUTURI UTILIZZI</b>	<b>FONDAMENTALE IL CODICE DESTINATARIO</b>
<b>3</b>	<b>CARICAMENTO DATI DELLA FATTURA</b>	<b>NATURA, QUANTITÀ E QUALITÀ DEL BENE O SERVIZIO CEDUTO, IMPONIBILE, ALIQUOTA IVA, IMPOSTA, CASSA PREV., RITENUTA</b>	<b>NUMERO E DATA FATTURA</b> <b>«NATURA IVA» DELL'OPERAZIONE</b>

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

**«INDIRIZZO»  
DI  
SPEDIZIONE  
DELLA  
FATTURA**

**SE POSSIEDO IL  
CODICE  
DESTINATARIO  
DEL CLIENTE**

**VALORIZZO IL CAMPO  
CODICE DESTINATARIO**

**LASCIO IN BIANCO  
IL CAMPO PEC DESTINATARIO**

**SE POSSIEDO  
SOLO LA PEC DEL  
DESTINATARIO**

**METTO 7 ZERI «0000000» NEL  
CAMPO CODICE DESTINATARIO**

**METTO L'INDIRIZZO PEC NEL  
CAMPO PEC DESTINATARIO**

**NON HO  
NÉ CODICE  
DESTINATARIO  
NÉ PEC  
DESTINATARIO**

**METTO 7 ZERI «0000000» NEL  
CAMPO CODICE DESTINATARIO**

**LASCIO IN BIANCO  
IL CAMPO PEC DESTINATARIO**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

#### «INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA

##### FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI ESONERATI

- CONTRIBUENTI MINIMI
- CONTRIBUENTI FORFETARI
- PICCOLI PRODUTTORI AGRICOLI
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO E CHE NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE HANNO CONSEGUITO DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI PROVENTI PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 65.000
- CONSUMATORI FINALI

**METTO 7 ZERI «0000000»  
NEL CAMPO CODICE  
DESTINATARIO**

**LASCIO IN BIANCO  
IL CAMPO PEC  
DESTINATARIO**

**CONSEGNO AL CLIENTE DI  
UN COPIA DELLA FATTURA  
IN FORMATO ANALOGICO**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

**«INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA**

**FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI ESTERE**



**NON È RICHIESTA LA FATTURA ELETTRONICA**

**È COMUNQUE  
POSSIBILE EMETTERE  
ANCHE TALI FATTURE  
IN FORMATO  
ELETTRONICO**

**IN TAL  
CASO**

**METTO 7 X «XXXXXXX» NEL  
CAMPO CODICE DESTINATARIO**

**LASCIO IN BIANCO  
IL CAMPO PEC DESTINATARIO**


# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

**«INDIRIZZO» DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA**


**FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI ESTERE**



# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI




# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: I PASSI

**OPERAZIONE EFFETTUATA IL 31/03/2019**

**FATTURA INVIATA ALLO SDI IL 5/04/2019**



# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### GENERAZIONE DELLA ELETTRONICA: AUTOFATTURE

**PER OMAGGI**

**INDICAZIONE  
NEL CAMPO «TIPO DOCUMENTO» DEL CODICE TD1**

**ACQUISTI INTERNI  
REVERSE CHARGE  
ART. 17, D.P.R.  
633/72**

**IDENTIFICATI DALLA NATURA «N6»**

**AL POSTO DELL'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA SI EMETTE  
AUTOFATTURA CON «TIPO DOCUMENTO» CODICE TD1**

**ACQUISTI  
INTRACOMUNITARI**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA PRECISATO CHE OCCORRE  
EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE EX ART. 1, C. 3-BIS, D.LGS.  
127/2015 «ESTEROMETRO»**

**ACQUISTI DI SERVIZI  
EXTRACOMUNITARI**

**PER ASSOSOFTWARE SAREBBE SUFFICIENTE EFFETTUARE  
L'INTEGRAZIONE NELLA REGISTRAZIONE SUI REGISTRI IVA**

**AUTOFATTURE  
«SPIA»**

**EMESSE DA CESSIONARIO /  
COMMITTENTE DECORSI 4 MESI  
DA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE**

**AUTOFATTURA CON «TIPO  
DOCUMENTO» CODICE TD20**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI

**LA FATTURA ELETTRONICA TRASMessa O INVIATA**

**SENZA PASSAGGIO PER LO SDI**

**SI CONSIDERA COME «NON EMESSA»**

**ESEMPIO: FATTURA  
GENERATA IN FORMATO .XML  
E SPEDITA DIRETTAMENTE ALLA  
PEC DEL CLIENTE**

**RICONOSCIBILE PERCHÉ PRIVA DI:**  
- NUMERO ATTRIBUITO DALLO SDI  
- CODICE HASH

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: I SOFTWARE

1	SERVIZI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	«FATTURE E CORRISPETTIVI» APP Fatturae PER TABLET E SMARTPHONE	È SEMPRE NECESSARIA CONNESSIONE INTERNET
2	CON LA PEC DELL'EMITTENTE	<b>ALL'INDIRIZZO</b> <b>«sdi01@pec.fatturapa.it»</b>	
3	UTILIZZANDO IL CANALE TELEMATICO FTP O WEB SERVICE	PREVENTIVAMENTE ATTIVATO CON LO SDI PER OPERATORI CHE TRASMETTONO UN NUMERO ELEVATO DI FATTURE	
4	AFFIDANDO LA TRASMISSIONE A TERZI	INTERMEDIARI O PROVIDER	

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: IL VIAGGIO NELLO SDI

<p><b>LA FATTURA ELETTRONICA VIENE CONTROLLATA</b></p>	<p><b>I CONTROLLI</b></p>	<p><b><u>PRESENZA:</u></b> DATI FORNITORE DATI CLIENTE DATA E N. FATTURA NATURA, QUANTITÀ E QUALITÀ BENI O SERVIZI CEDUTI IMPONIBILE, ALIQUOTA E IVA</p>
<p><b>TEMPO: DA POCHI MINUTI A MAX 5 GG</b></p>		<p><b><u>CORRETTEZZA:</u></b> <b>P.IVA CEDENTE/PRESTATORE</b> <b>P.IVA O C.F. CESSIONARIO/COMMITTENTE</b></p>
		<p><b><u>CORRETTEZZA:</u></b> INDIRIZZO DI SPEDIZIONE</p>
		<p><b><u>COERENZA TRA:</u></b> IMPONIBILE, ALIQUOTA E IVA</p>
		<p><b>IN CASO DI FATTURA vs PA – B2G</b> VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE</p>
		<p><b>ASSENZA DI DUPLICATI GIÀ INVIATI</b></p>

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: LE RICEVUTE



# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: LE RICEVUTE

**IMPOSSIBILITÀ  
DI CONSEGNA**

**CAUSE**

**CASELLA PEC:  
PIENA  
O NON ATTIVA**

**CANALE TELEMATICO FTP O WEB SERVICE:  
NON ATTIVO  
(ES. SERVER SPENTO O SERVIZIO SCADUTO)**

**DESTINATARIO PRIVO DI INDIRIZZO  
TELEMATICO:  
CODICE DESTINATARIO  
INDIRIZZO PEC**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### TRASMISSIONE DELLA FATTURA ALLO SDI: LE RICEVUTE EFFETTI

<b>RICEVUTA DI SCARTO</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>FATTURA NON EMESSA</b>
	<b>CLIENTE</b>	<b>FATTURA NON RICEVUTA</b>
<b>RICEVUTA DI CONSEGNA</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>FATTURA EMESSA</b>
		<b>PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA</b>
	<b>CLIENTE</b>	<b>FATTURA RICEVUTA</b>
		<b>PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA</b>
<b>RICEVUTA DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>FATTURA EMESSA</b>
		<b>PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA</b>
	<b>CLIENTE</b>	<b>FATTURA NON RICEVUTA</b>
		<b>PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA SOLO DAL MOMENTO IN CUI LA FATTURA VIENE SCARICATA DALLO SDI</b>

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### EMISSIONE DELLA FATTURA: ART. 21, D.P.R. 633/72



**FATTURAZIONE ELETTRONICA**  
**D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1**

**EMISSIONE DELLA FATTURA: SANZIONI ART. 6, D.Lgs. 471/97**

**L'EMISSIONE DELLA FATTURA NON  
IN MODALITÀ ELETTRONICA**

**COMPORTA  
LA NON EMISSIONE DELLA FATTURA**

**E L'IRROGAZIONE DELLE  
SANZIONI PREVISTE  
DALL'ART. 6, D.Lgs. 471/97**

**DAL 90 AL 180% DELL'IMPOSTA RELATIVA  
ALL'IMPONIBILE NON CORRETTAMENTE  
DOCUMENTATO O REGISTRATO  
NEL CORSO DELL'ESERCIZIO.**

**PER IL PRIMO  
SEMESTRE 2019  
E PER I MENSILI  
FINO AL  
30/09/2019,  
LE SANZIONI ex  
art. 6, D.Lgs.  
471/97**

**NON SI APPLICANO  
SE LE FATTURE  
VENGONO EMESSE**

**ENTRO IL TERMINE DI  
EFFETTUAZIONE DELLA  
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA**


**SI APPLICANO CON  
RIDUZIONE DELL'80%  
SE LE FATTURE  
VENGONO EMESSE**

**ENTRO IL TERMINE DI  
EFFETTUAZIONE DELLA  
LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA  
DEL PERIODO SUCCESSIVO**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### EMISSIONE DELLA FATTURA: OPERAZIONI EFFETTUATE ENTRO 31/12/2018



# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### RICEZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: MODALITÀ

**CONSEGNA DIRETTA  
ALL'INDIRIZZO TELEMATICO  
DEL CLIENTE**

**CASELLA PEC  
CANALE TELEMATICO FTP O WEB SERVICE**

**CONSEGNA A UN  
INTERMEDIARIO O PROVIDER  
INCARICATO DAL CLIENTE**

**CHE POI LA TRASMETTE AL CLIENTE  
VIA PEC**

**FATTURA TRASMESSA CON  
CODICE DESTINATARIO  
«0000000»**

**VISUALIZZAZIONE E SCARICO  
DA «FATTURE E CORRISPETTIVI»**

**CONSERVAZIONE  
FATTURE ELETTRONICHE  
EMESSE O RICEVUTE  
ATTRAVERSO LO SDI**

**SONO TENUTE A DISPOSIZIONE IN  
«FATTURE E CORRISPETTIVI» FINO AL 31  
DICEMBRE DELL'ANNO SUCCESSIVO A  
QUELLO DI RICEZIONE DA PARTE DELLO SDI**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### RICEZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGEVOLAZIONI

REGISTRAZIONE INDIRIZZO  
TELEMATICO PREDEFINITO  
PRESSO LO SDI

PERMETTE DI RICEVERE LE  
FATTURE ELETTRONICHE SEMPRE  
ALLO STESSO INDIRIZZO  
A PRESCINDERE DA QUELLO  
INDICATO DAL FORNITORE

GENERAZIONE DI UN «QRCode»  
Da «PORTARE» CON SE SU TABLET  
O SMARTPHONE

VIENE ESIBITO AL FORNITORE  
ALL'ATTO DELL'ACQUISTO E  
CONSENTE A QUEST'ULTIMO DI  
ACQUISIRE I DATI DEL CLIENTE CON  
APPOSITO LETTORE

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### RICEZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: REGISTRAZIONE

**LE FATTURE  
ELETTRONICHE SI  
CONSIDERANO  
RICEVUTE**

**DALLA DATA DI CONSEGNA**

**IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGNA DALLA  
DATA IN CUI VIENE VISIONATA  
IN «FATTURE E CORRISPETTIVI»**

**LA DATA DI  
RICEZIONE**

**È QUELLA DA CUI DECORRONO I TERMINI PER  
ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE**

**L'ART. 13,  
D.L. 119/2018**

**HA SOPPRESSO L'OBBLIGO DI «numerare in ordine  
progressivo le fatture e le bollette doganali  
relative ai beni e ai servizi acquistati o importati  
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA**  
**D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1**

**ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

<b>ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA</b>	<b>IMPOSTA DA ART. 39, D.P.R. 633/72</b>	
	<b>DISCIPLINATA DAL C.A.D. Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</b>	
	<b>EFFETTUABILE CON SERVIZI</b>	<b>FORNITI DA PRIVATI</b>
		<b>O OFFERTI GRATUITAMENTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Previa sottoscrizione di specifico Accordo di Servizio</b>

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

#### IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE

**DEVE  
ASSICURARE**

**INTEGRITÀ  
(NON DEVONO ESSERE DANNEGGIATE)**

**DELLE FATTURE  
ELETTRONICHE**

**IMMODIFICABILITÀ  
(NON SE NE DEVE POTER MODIFICARE IL CONTENUTO)**

**SERVIZIO  
OFFERTO  
DALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE**

**UNA VOLTA  
ATTIVATO**

**LE FATTURE  
EMESSE E RICEVUTE  
ATTRAVERSO LO SDI**

**VENGONO POSTE  
AUTOMATICAMENTE  
IN CONSERVAZIONE  
ELETTRONICA**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA**  
**D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1**

**ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**PERIODO TRANSITORIO DAL 1/1/2019 AL 3/5/2019**

**FATTURE ELETTRONICHE  
DEL CONTRIBUENTE  
TRANSITATE NELLO SDI**

**L'AGENZIA  
DELLE  
ENTRATE**

**LE MEMORIZZA  
TEMPORANEAMENTE**

**NE ACQUISISCE DI DATI FISCALI  
PER FINALITÀ DI CONTROLLO**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, Art. 1

### ARCHIVIAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

PERIODO TRANSITORIO DAL 1/1/2019 AL 3/5/2019

I FILE MEMORIZZATI  
TEMPORANEAMENTE  
POSSONO ESSERE

CONSULTATI

DA «FATTURE E  
CORRISPETTIVI»

O SCARICATI

MA OCCORRE ADERIRE AD  
UNO SPECIFICO  
ACCORDO DI SERVIZIO

PERSONALMENTE

O TRAMITE DELEGATI

IN ASSENZA  
DELL'ACCORDO DI  
SERVIZIO LE FATTURE  
TEMPORANEAMENTE  
MEMORIZZATE  
VERRANNO  
CANCELLATE ENTRO  
IL 2/7/2019



CHE VERRÀ PUBBLICATO  
ENTRO IL 3/5/2019

# NUOVO REGIME CONTRIBUENTI FORFETARI

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **SOGGETTI DESTINATARI: requisiti**

### **Persone fisiche**

#### **Esercenti attività di:**

- **Impresa**
- **Arti**
- **O professioni**

#### **Se nell'anno precedente hanno conseguito:**

- **Ricavi o compensi**
- **Ragguagliati ad anno**
- **Non superiori a 65.000 euro**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **SOGGETTI DESTINATARI: NON È PIÙ RICHIESTO**

- **Un volume massimo di ricavi o compensi funzione dell'attività esercitata**
- **Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato per ammontare superiore a Euro 5.000**
- **Non utilizzare beni strumentali per un costo complessivo, valutato alla chiusura dell'esercizio, superiore a Euro 20.000, inclusi beni in leasing, locazione, noleggio e comodato**
- **Prevalenza dei redditi percepiti in regime forfetario rispetto a quelli da lavoro dipendente**

# CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

## COMPONENTI POSITIVI RILEVANTI: determinazione

- Nessuna rilevanza degli ulteriori componenti positivi conseguenti all'adeguamento agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)
- Se si esercitano più attività con differenti codici ATECO si assume **la somma** dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

**Non si guarda più al limite più elevato** dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (perché non esistono più tetti variabili in funzione delle singole attività)

**CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)  
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

**ADOZIONE DEL REGIME IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ**

Nella dichiarazione di inizio attività è sufficiente **comunicare di presumere** la sussistenza del requisito del conseguimento, per l'anno di inizio, di componenti positivi, ragguagliati ad anno per importo non superiore a 65.000 euro

# CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

## CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO AL REGIME

- a) Soggetti **DIVERSI** dalle persone fisiche
- b) Persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- c) **Soggetti non residenti**, salvo quelli residenti in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- d) Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (art. 10, c. 1, n. 8), D.P.R. 633/72) o **di mezzi di trasporto nuovi** (art. 53, c. 1, D.L. 331/93);

**Questi limiti già esistevano nella precedente versione del regime forfetario**

# CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11

## CAUSE OSTATIVE ALL'ACCESSO AL REGIME

- a) Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a **imprese familiari** di cui all'articolo 5 T.U.I.R., **ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (non vi è più il riferimento alle sole s.r.l. trasparenti ex art. 116 T.U.I.R.);**
- b) Persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **2 precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (**non è più richiesta l'eccedenza dei redditi percepiti rispetto a 30.000 Euro o l'irrilevanza della cessazione del rapporto di lavoro**)

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **ESCLUSIONE DA ALCUNI ADEMPIMENTI IVA**

### **I FORFETARI:**

- **Non esercitano la rivalsa dell'IVA**
- **Non detraggono l'IVA sugli acquisti effettuati**
- **In caso di CESSIONI intracomunitarie, applicano l'art. 41, c. 2-bis, D.L. 331/93** Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia
- **In caso di ACQUISTI intracomunitari, applicano l'art. 38, c. 5, lett. c), D.L. 331/93**
- **In caso di prestazioni di servizi ricevute da soggetti esteri non UE o rese ai medesimi, applicano gli artt. 7-ter e ss D.P.R. 633/73**
- **In caso di importazioni, esportazioni o operazioni ad esse assimilate, applicano le disposizioni del D.P.R. 633/72 ma non possono acquistare senza applicare l'imposta a seguito di dichiarazione di intento (esportatori abituali)**
- **Le cessioni all'esportazione possono essere effettuate nei limiti di cui al Provv.**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **ADEMPIMENTI IVA**

### **I FORFETARI:**

- **Non effettuano le liquidazioni periodiche dell'IVA e non presentano le LIPE**
- **Non versano l'IVA sulle liquidazioni periodiche**
- **Non fanno la dichiarazione annuale IVA**
- **Emettono le fatture sulle operazioni attive, le trasmettono al cliente e le conservano**
- **Emettono gli scontrini per i corrispettivi (salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 2, D.P.R. 696/96)**
- **Conservano le fatture o le bollette doganali per gli acquisti (ma non sono più tenuti a numerarli : art. 13, D.L. 119/2018)**
- **Per le operazioni di cui risultano debitori dell'IVA: emettono la fattura o la integrano con indicazione di aliquota e imposta, e versano l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (es. acquisti intracomunitari)**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARATIVI**

### **I FORFETARI:**

**Conservano i documenti emessi e ricevuti**

**Non hanno obblighi di registrazione dei suddetti documenti**

**Non tengono scritture contabili**

**Presentano la dichiarazione dei redditi dove quantificano reddito imponibile e imposta sostitutiva (Quadro LM)**

**Non operano ritenute alla fonte di cui al titolo III**

**Non devono fornire le CU**

**Non fanno il 770**

**MA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI INDICANO IL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO PERCETTORE DEI REDDITI SU CUI NON È STATA OPERATA LA RITENUTA E L'AMMONTARE DEI REDDITI STESSI Quadro RS (righe 371-372-373)**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **Obblighi informativi**

**I FORFETARI comunicano nel Quadro RS della dichiarazione dei redditi (righi RS374 e ss) alcune informazioni aggiuntive**

### **Esercenti attività di impresa:**

- **Totale numero giornate retribuite per i dipendenti**
- **Numero dei mezzi di trasporto e dei veicoli utilizzati nell'attività**
- **L'importo dei costi per l'acquisto delle materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci**
- **L'importo dei costi per il godimenti dei beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)**
- **Spese per l'acquisto carburante per autotrazione**

### **Lavoratori autonomi:**

- **Totale numero giornate retribuite per i dipendenti**
- **Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**
- **Consumi**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **PASSAGGIO AL REGIME FORFETARIO**

- **Non occorre una comunicazione dedicata né la ratifica di qualche opzione: si adotta il regime e poi nella dichiarazione dei redditi si quantifica il reddito nel Quadro LM**
- **Si emettono le fatture secondo le regole specifiche del regime**
- **Si conservano i documenti degli acquisti**
- **Si opera, se necessario, la rettifica dell'IVA detratta sugli acquisti ai sensi dell'art. 19-bis.2, D.P.R. 633/72 nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Analoga operazione va effettuata in caso di passaggio da forfettario a regime ordinario**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **RETTIFICA DELLA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI**

- **BENI AMMORTIZZABILI: IVA pagata / 5 e si restituiscono tanti quinti quanti ne mancano fino al compimento del quinquennio. Es. Acquisto fatto nel 2017 e adozione del regime nel 2019, vanno restituiti 3/5 dell'IVA detratta. Invece, se sono passati oltre 4 anni da quello di entrata in funzione, nessuna rettifica è dovuta**
- **Per i beni immobili il periodo di osservazione è di 10 anni**
- **BENI O SERVIZI NON ANCORA CEDUTI O UTILIZZATI, es. rimanenze, rettifica integrale**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **OPERAZIONI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE ALL'ATTO DEL PAGAMENTO**

- **Se durante il regime ordinario vi sono state operazioni con esigibilità dell'IVA differita all'atto del pagamento del corrispettivo (art. 6, c. 5, D.P.R. 633/72 e art. 32-bis, D.L. 83/2012) la relativa IVA diviene esigibile nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto**
- **Allo stesso modo, diviene esigibile, e quindi detraibile, anche l'imposta afferente ad acquisti differita all'atto del pagamento degli stessi (art. 32-bis, D.L. 83/2012)**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **DICHIARAZIONE IVA ANNUALE DELL'ULTIMO ANNO A CREDITO**

**Il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA dell'ultimo anno di utilizzo del regime ordinario può:**

- Essere chiesta a rimborso**
- Utilizzata in compensazione per il pagamento di altre imposte**

**La richiesta di rimborso non dipende dall'entità del credito, o dalla chiusura a credito delle dichiarazioni dei 2 precedenti periodi di imposta o dalle altre condizioni di cui all'art. 30, D.P.R. 633/72 che riguardano:**

- operazioni attive ad aliquota media inferiore rispetto a quella delle operazioni passive (art. 30, c. 3, lett. a)**
- l'effettuazione di operazioni non imponibili in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (art. 30, c. 3, lett. b)**
- gli acquisti e le importazioni di beni strumentali o di servizi per studi e ricerche (art. 30, c. 3, lett. c)**
- l'effettuazione di operazioni fuori campo IVA (art. 30, c. 3, lett. d)**
- gli operatori non residenti identificati in Italia o che hanno nominato un rappresentante fiscale (art. 30, c. 3, lett. e)**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE**

- Ricavi o compensi percepiti (incassati) X coefficiente di redditività**
- Il coefficiente dipende dal tipo di attività esercitato e varia dal 40 all'86%**
- l'entità dei costi sostenuti non assume alcuna rilevanza**

### **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI versati**

- Si deducono dal reddito forfetariamente determinato e l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo**

**Per i contributi delle imprese familiari si considerano quelli:**

- Dei collaboratori fiscalmente a carico**
- Dei collaboratori NON fiscalmente a carico se l'imprenditore non ha esercitato la rivalsa sui collaboratori stessi**

**CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89)  
L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

**PERDITE FISCALI ANTE PASSAGGIO AL FORFETARIO**

**LE PERDITE FISCALI:**

**- Generatesi in periodi di imposta anteriori a quello di adozione del regime forfetario**

**POSSONO ESSERE COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO  
DETERMINATO FORFETARIAMENTE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE DEL  
T.U.I.R.**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**Sul reddito forfetariamente determinato si applica un'imposta fissa del 15% sostitutiva di:**

- **Imposte sui redditi**
- **Addizionali regionali e comunali all'IRPEF**
- **IRAP**

**Per le IMPRESE FAMILIARI**

### **LA SOSTITUTIVA**

- **è calcolata al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari**
- **È dovuta dall'imprenditore**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **Imposta sostitutiva**

**In caso di AVVIO DI NUOVA ATTIVITÀ, la sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni se:**

- il contribuente NON ha esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare**
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, MERA PROSECUZIONE di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 65.000 euro**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **Componenti di reddito di anni precedenti**

### **COMPONENTI DI REDDITO:**

- positivi e negativi**
- Riferiti ad anni precedenti quello di passaggio al forfettario**
- La cui tassazione o deduzione è stata rinviata sulla base del T.U.I.R.**

**PARTECIPANO PER LE QUOTE RESIDUE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO  
DELL'ESERCIZIO ANTE QUELLO DI PASSAGGIO AL FORFETARIO**

**Tale regola vale anche ai fini della determinazione della base imponibile  
IRAP**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **FATTURA DEI CONTRIBUENTI FORFETARI**

### **CARATTERISTICHE PECULIARI:**

- **È una fattura cartacea e non elettronica (ma può essere emessa anche in modalità elettronica)**
- **Non contiene la rivalsa IVA**
- **Non è soggetta a ritenuta d'acconto**
- **Deve contenere l'indicazione che il soggetto emittente ha adottato il regime forfetario**

### **ESEMPI DI INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA:**

**« ... fattura emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (regime forfetario) esclusa da applicazione IVA»**

**In caso di soggetti ordinariamente assoggettati a ritenuta d'acconto**

**« ... fattura emessa ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 (regime forfetario) esclusa da applicazione IVA e non soggetta a ritenuta d'acconto»**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **CESSAZIONE DAL REGIME**

### **OPZIONE PER APPLICAZIONE IVA E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO NEI MODI ORDINARI:**

- **Si comunica con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ratifica comportamento concludente)**
- **Vale almeno 3 anni**
- **Trascorso il triennio, resta valida di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **CESSAZIONE DAL REGIME**

**Il regime può cessare per**

- SUPERAMENTO DEI 65.000 Euro DI RICAVI O COMPENSI**
- Insorgenza di una delle cause OSTATIVE ALL'ACCESSO**

**IN TALI CASI IL REGIME CESSA DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SUPERAMENTO DEL SUDDETTO LIMITE O DI INSORGENZA DELLA CAUSA OSTATIVA**

**Se il superamento della soglia dei 65.000 Euro di ricavi o compensi o l'esistenza di cause ostative emerge a seguito di accertamento, il regime forfetario cessa dall'anno successivo a quello in cui l'accertamento diviene definitivo.**

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **PASSAGGIO DA REGIME FORFETARIO A REGIME ORDINARIO**

### **I RICAVI O COMPENSI CHE**

- Sono stati già computati nel reddito forfetario degli anni precedenti → non rilevano per i successivi periodi di imposta
- Non sono stati computati nel reddito forfetario degli anni precedenti (es per mancato incasso) → partecipano ai redditi degli anni successivi quando si verificano le condizioni del regime forfetario (i.e. sono incassati)

### **I COSTI CHE**

- Sono stati sostenuti nel periodo forfetario → non rilevano per gli esercizi successivi anche se di competenza di questi

### **BENI STRUMENTALI ceduti successivamente al periodo forfetario**

- Acquisiti ante periodo forfetario → costo non ammortizzato pari a quello ante ingresso nel regime
- Acquisiti nel periodo forfetario → costo non ammortizzabile = prezzo di acquisto

# **CONTRIBUENTI FORFETARI (L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89) L. 30/12/2018, n. 145, Art. 1, commi da 9 a 11**

## **DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

**IL REDDITO PRODOTTO DAI FORFETARI RILEVA INTEGRALMENTE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AMMONTARE SPETTANTE DELLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA**

**Termine entro cui i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche**

**Passa da 3 a 5 anni**

**FLAT TAX 20% DAL 2020**

# FLAT TAX 20%

L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

## DECORRENZA

**DAL 1° GENNAIO 2020**

## SOGGETTI DESTINATARI

**PERSONE FISICHE  
ESERCENTI ATTIVITÀ DI**

**IMPRESA**

**ARTI E PROFESSIONI**

**CHE NEL PRECEDENTE PERIODO  
DI IMPOSTA → ANNO 2019  
HANNO CONSEGUITO O  
PERCEPITO**

**RICAVI**

**COMPENSI**

**COMPRESI  
tra 65.001 e 100.000 Euro  
RAGGUAGLIATI AD ANNO**

# **FLAT TAX 20%**

**L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22**

## **DETERMINAZIONE DEI RICAVI O COMPENSI**

**COMPONENTI POSITIVI CONSEGUENTI  
ALL'ADEGUAMENTO AGLI ISA  
(INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE)**

**NESSUNA RILEVANZA**

**ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ  
ATTIVITÀ**

**SOMMA DEI RICAVI E DEI  
COMPENSI RELATIVI ALLE  
DIFFERENTI ATTIVITÀ  
ESERCITATE**

# **FLAT TAX 20%**

**L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22**

## **SOGGETTI ESCLUSI**

**TUTTI QUELLI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

**LE PERSONE FISICHE CHE HANNO CONSEGUITO O PERCEPITO RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 100.000 EURO**

**SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ CON PARTICOLARI REGIMI IVA O CON DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO**

**SOGGETTI NON RESIDENTI, SALVO QUELLI RESIDENTI IN UNO DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE O ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SEE CHE ASSICURI UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E CHE PRODUCONO IN ITALIA REDDITI CHE COSTITUISCONO ALMENO IL 75% DEL REDDITO COMPLESSIVAMENTE PRODOTTO**

**SOGGETTI CHE ESERCITANO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE CESSIONI DI FABBRICATI O PORZIONI DI FABBRICATI O TERRENI EDIFICABILI O MEZZI DI TRASPORTO NUOVI**

## **FLAT TAX 20%**

**L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22**

### **SOGGETTI ESCLUSI**

**ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI CHE PARTECIPANO, CONTEMPORANEAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, A SOCIETÀ DI PERSONE, AD ASSOCIAZIONI O A IMPRESE FAMILIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 T.U.I.R., OVVERO CHE CONTROLLANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, LE QUALI ESERCITANO ATTIVITÀ ECONOMICHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI A QUELLE SVOLTE DAGLI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI (NON VI È PIÙ IL RIFERIMENTO ALLE SOLE S.R.L. TRASPARENTI EX ART. 116 T.U.I.R.);**

**PERSONE FISICHE LA CUI ATTIVITÀ SIA ESERCITATA PREVALENTEMENTE NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CON I QUALI SONO IN CORSO RAPPORTI DI LAVORO O ERANO INTERCORSI RAPPORTI DI LAVORO NEI DUE PRECEDENTI PERIODI D'IMPOSTA, OVVERO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI AI SUDDETTI DATORI DI LAVORO**

# FLAT TAX 20%

L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

## ADEMPIMENTI PREVISTI

<b>REGIME</b>	<b>IVA</b>	<b>ESONERO COME PER I FORFETARI</b>
	<b>CONTABILE</b>	<b>QUELLO ADOTTATO</b>
<b>FATTURAZIONE</b>	<b>ELETTRONICA</b>	
<b>RITENUTE D'ACCONTO</b>	<b>FATTURE ATTIVE</b>	<b>NON SOGGETTE</b>
	<b>ACQUISTI</b>	<b>NON SI OPERANO</b>
	<b>MA NEL QUADRO RS SI RIPORTA</b>	
	<b>AMMONTARE DEI REDDITI PER I QUALI NON È STATA OPERATA LA RITENUTA</b>	<b>CODICE FISCALE DEL PERCETTORE</b>

# FLAT TAX 20%

L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

<b>MODALITÀ ORDINARIE</b>	RICAVI - COSTI		
	COMPENSI – SPESE		
<b>SOGGETTI IN CONTABILITÀ</b>	SEMPLIFICATA (Art. 18, D.P.R. 600/73)	Criterio della cassa	
	ORDINARIA	Professionisti	Criterio della cassa
		Imprese	Criterio della competenza

# FLAT TAX 20%

L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

## IMPOSTA SOSTITUTIVA : FLAT TAX

**ALIQUOTA**

**20%**

**SOSTITUTIVA DI**

**IMPOSTE DIRETTE**

**ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF**

**IRAP**

# FLAT TAX 20%

L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 17 a 22

## ASPETTI CONTROVERSI

**IL COMMA 17 USA  
IL TERMINE  
«POSSONO»**

**IL CHE FA PRESUMERE CHE TRATTASI DI REGIME  
OPZIONALE**

**MA NON È PREVISTO ALCUN DECRETO ATTUATIVO  
CHE DISCIPLINI LE MODALITÀ DI ESERCIZIO  
DELL'OPZIONE**

**MANCANO  
NORME SULLA  
FUORIUSCITA**

**TEORICAMENTE UNA VOLTA ENTRATI NEL REGIME SI  
POTREBBE PERMANERVI ANCHE SUPERANDO I  
100.000 EURO DI RICAVI O COMPENSI MA CIÒ È  
INCOERENTE CON I REQUISITI DI ACCESSO**

**NON È STABILITO  
QUANDO SI ESCE  
DAL REGIME SE**

**SI SUPERANO I 100.000 EURO**

**SI RIENTRA IN UNA DELLE  
CAUSE DI ESCLUSIONE**

**FLAT TAX 15%**  
**PER LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI**

# **FLAT TAX 15% LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI**

## **L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 13 a 16**

### **DECORRENZA**

**DAL 1° GENNAIO 2019**

### **SOGGETTI DESTINATARI**

**DOCENTI TITOLARI DI CATTEDRE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO**

**CHE PERCEPISCONO COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI**

**LEZIONI PRIVATE**

**RIPETIZIONI**

**SE TRATTASI DI DIPENDENTI PUBBLICI**

**COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA  
DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EXTRA-PROFESSIONALE DIDATTICA PER  
VERIFICA DI EVENTUALI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ**

# FLAT TAX 15% LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

## L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 13 a 16

### IMPOSTA SOSTITUTIVA

<b>ALIQUOTA</b>	<b>15%</b>
<b>SOSTITUTIVA DI</b>	<b>IRPEF</b>
	<b>ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF</b>
<b>DA VERSARE</b>	<b>ENTRO IL TERMINE STABILITO PER IL VERSAMENTO DELL'IRPEF</b>
<b>POSSIBILE OPTARE</b>	<b>PER L'APPLICAZIONE DELL'IRPEF NEI MODI ORDINARI</b>
<b>APPLICAZIONE NORME IIDD</b>	<b>PER LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, INTERESSI E CONTENZIOSO</b>

# FLAT TAX 15% LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI

## L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 13 a 16

### NORME ATTUATIVE

**PROVVEDIMENTO DIRETTORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE**

**DA EMANARE ENTRO 90 GIORNI  
DALL'1/1/2019**

**CONTENENTE  
MODALITÀ**

**ESERCIZIO DELL'OPZIONE**

**VERSAMENTO**

**ACCONTO**

**SALDO**

**IMPOSTA  
SOSTITUTIVA**

# PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF

**PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF**  
**L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 23 a 26**

**DECORRENZA**

**DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO  
A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2017**

**IN PRATICA DAL 2018 IN DEROGA  
ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

**OGGETTO**

**PERDITE FISCALI DERIVANTI**

**DALL'ESERCIZIO DI IMPRESE  
COMMERCIALI**

**DALLA PARTECIPAZIONE IN**

**S.N.C.**

**S.A.S.**

**SONO COMPUTATE IN DIMINUZIONE**

**DEI RELATIVI REDDITI CONSEGUITI NEI PERIODI D'IMPOSTA**

**E, PER LA DIFFERENZA, NEI SUCCESSIVI, IN MISURA NON SUPERIORE ALL'80 % DEI  
RELATIVI REDDITI CONSEGUITI IN DETTI PERIODI D'IMPOSTA E PER L'INTERO  
IMPORTO CHE TROVA CAPIENZA IN ESSI**

**PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF**  
**L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 23 a 26**

**NORME TRANSITORIE**

**PERDITE FISCALI DELLE IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

**PERIODO IMPOSTA 2017 PER LA PARTE NON COMPENSATA EX ART. 8 TUIR**

<b>COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI REDDITI DI IMPRESA CONSEGUITI NEI PERIODI DI IMPOSTA</b>	<b>2018</b>	<b>MAX 40% MEDESIMI REDDITI</b>	<b>E PER INTERO IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA</b>
	<b>2019</b>		
	<b>2020</b>	<b>MAX 60% MEDESIMO REDDITO</b>	

**PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF**  
**L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 23 a 26**

**NORME TRANSITORIE**

**PERDITE FISCALI DELLE IMPRESE MINORI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

<b>PERIODO IMPOSTA <u>2018</u> COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI NEI PERIODI DI IMPOSTA</b>	<b>2019</b>	<b>MAX 40% MEDESIMO REDDITO</b>	<b>E PER INTERO IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA</b>
	<b>2020</b>	<b>MAX 60% MEDESIMO REDDITO</b>	
<b>PERIODO IMPOSTA <u>2019</u> COMPUTATE IN DIMINUZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI NEL PERIODO DI IMPOSTA</b>	<b>2020</b>	<b>MAX 60% MEDESIMO REDDITO</b>	<b>E PER INTERO IMPORTO CHE VI TROVA CAPIENZA</b>

# CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

# CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013) L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72

<b>PERIODI DI RIFERIMENTO</b>	<b>SPESE SOSTENUTE</b>	<b>FINO AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2020</b>
<b>AMMONTARE MASSIMO DEL BENEFICIO ATTRIBUIBILE A CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA</b>		<b>SI RIDUCE DA 20 A 10 MILIONI DI EURO</b>
<b>INTENSITÀ DEL BENEFICIO</b>		
<b>50%</b>	<b>ATTIVITÀ DI R. &amp; S. ORGANIZZATE INTERNAMENTE ALL'IMPRESA</b>	<b>SPESE PERSONALE QUALIFICATO</b>
		<b>SPESE PER RICERCA EXTRAMUROS CONTRATTI CON UNIVERSITÀ, ENTI E ORGANISMI DI RICERCA, START-UP E PMI INNOVATIVE INDIPENDENTI</b>
<b>25%</b>	<b>TUTTE LE ALTRE SPESE</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTO STRUMENTI O ATTREZZATURE DI LABORATORIO</b>
		<b>SPESE PER COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI</b>
		<b>ACQUISTO MATERIALI NECESSARI PER ATTIVITÀ DI LABORATORIO, REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI O IMPIANTI PILOTA DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE</b>

# CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013) L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72

## SPESE PER IL PERSONALE

SI  
DIFFERENZIA  
TRA

RAPPORTI DI LAVORO  
SUBORDINATO

ALTRI TIPI DI  
RAPPORTO DI  
LAVORO

ANCHE A TEMPO DETERMINATO

LAVORATORI AUTONOMI

PERSONALE COMUNQUE DIVERSO  
DAL LAVORO SUBORDINATO

## RICERCA COMMISSIONATA: C.D. EXTRAMUROS

SI  
DIFFERENZIA  
TRA

UNIVERSITÀ, ENTI E ORGANISMI EQUIPARATI

START-UP

PMI

INNOVATIVE

**CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013)  
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72**

**NOVITÀ**

**AMPLIAMENTO SPESE AGEVOLABILI**

**RIENTRANO  
ANCHE**

**ACQUISTI DI MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI  
ANALOGHI DIRETTAMENTE IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ  
DI R & S ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI O  
IMPIANTI PILOTA RELATIVI ALLE FASI DELLA RICERCA  
INDUSTRIALE E DELLO SVILUPPO SPERIMENTALE.**

**QUESTE SPESE POSSONO ESSERE ESCLUSE DAL CALCOLO DEL CREDITO DI  
IMPOSTA SE L'INCLUSIONE NEL COSTO DEI BENI PREVISTI TRA LE SPESE  
AMMISSIBILI COMPORTI UNA RIDUZIONE DELL'ECEDENZA AGEVOLABILE**

**CREDITO IMPOSTA R. & S. (art. 3. D.L. 145/2013)  
L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 70 a 72**

**NUOVE MODALITÀ DI CALCOLO  
DAL 2019**

**SPESE PER IL PERSONALE E RICERCA  
EXTRAMUROS**

**1**

**SI GUARDA ALL'INCREMENTO  
RISPETTO ALLA MEDIA DEL TRIENNIO 2012-2014**

**2**

**PROPORZIONALMENTE  
RIFERIBILE ALLE SPESE  
PER**

**PERSONALE TITOLARE DI RAPPORTO DI  
LAVORO SUBORDINATO DIRETTAMENTE  
IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI RICERCA**

**E PER I CONTRATTI DI RICERCA  
COMMISSIONATA EXTRAMUROS**

**3**

**RISPETTO ALLE SPESE AMMISSIBILI COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE  
NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA AGEVOLABILE,**

**4**

**PER LA PARTE RESIDUA SI APPLICA IL 25 %**

# I PERAMMORTAMENTI

# IPERAMMORTAMENTI

L. 30/12/2018, n. 145, Art.1 Commi da 60 a 65

<b>PROROGA PER GLI INVESTIMENTI</b>	<b>EFFETTUATI ENTRO IL 31/12/2019 O CON ORDINE ACCETTATO E ACCONTI DEL 20% PAGATI ENTRO TALE DATA</b>	
<b>APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE</b>	<b>170%</b>	<b>INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI DI EURO</b>
	<b>100%</b>	<b>INVESTIMENTI TRA A 2,5 E 10 MILIONI DI EURO</b>
	<b>50%</b>	<b>INVESTIMENTI TRA A 10 E 20 MILIONI DI EURO</b>
	<b>ZERO%</b>	<b>INVESTIMENTI OLTRE I 20 MILIONI DI EURO</b>
<b>PROROGA SENZA MODIFICHE</b>	<b>MAGGIORAZIONE 40% PER BENI IMMATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0 DI CUI ALL.B</b>	